

ANNO 2010

***REGOLAMENTO
VIDEOSORVEGLIANZA***

Allegato alla delibera di CONSIGLIO n.12 del 16.07.2010

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'impianto di videosorveglianza installato presso la sede del Comune di Osini e presso aree pubbliche per la tutela del patrimonio Comunale e per la tutela della sicurezza urbana, ne regola l'uso nei limiti imposti dal D. Lgs 196/2003 e disposizioni correlate.
2. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali (così come individuate dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimenti di carattere generale 29 novembre 2000, dall' Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimenti di carattere generale- 29 aprile 2004, D.L. 23 febbraio 2009, n°11, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24/2/2009 n.45, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali).
3. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione ed il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento dovranno altresì conformarsi ai principi di necessità, proporzionalità e finalità, così come delineati nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004.
4. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
 - a. a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
 - b. a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - c. al controllo di determinate aree;
 - d. al monitoraggio del traffico, tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

ART. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a. Per “**banca di dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b. per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c. per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d. per “**titolare**”, l’Ente Comune di Osini, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e. per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f. per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g. per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h. per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i. per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j. per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k. per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Individuazione degli Impianti

1. L'Impianto è costituito da telecamere fisse nel limite massimo di 6, implementabile, posizionate come segue:
 - a) Una telecamera DOM in Piazza Europa ;
 - b) Una telecamera DOM in via L. da Vinci;
 - c) Una telecamera FISSA IN Via Roma angolo Via Garibaldi;
 - d) Una telecamera FISSA in via E. d'Arborea angolo Piazza Europa;
 - e) Una telecamera FISSA in via Roma angolo via L. da Vinci;
 - f) Tre telecamere FISSE C/O Centro Aggregazione Sociale;
 - g) Una telecamera FISSA in Via Sardegna uscita strada Comunale Osini-Taccu;
 - h) Una telecamera FISSA in Viale San Giorgio

2. Altri edifici od aree potranno essere individuati con deliberazione della Giunta. La Giunta potrà altresì deliberare di variare il numero delle telecamere secondo la suindicata previsione in relazione alle necessità di carattere tecnico, fermo restando l'obbligo di darne comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 4 - Notificazione

1. Il Comune di Osini nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt.37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

Art. 5 - Responsabile

1. Il Sindaco è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e), che verrà effettuato materialmente dal personale della Polizia Municipale.

2. Il Sindaco deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il Sindaco vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
5. L'incaricato del materiale trattamento custodisce le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.
6. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati, presso l'Ufficio di Polizia Locale, secondo le modalità stabilite dalla normativa in vigore.
7. La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza in vigore e il costante controllo sull'uso delle immagini raccolte, spetta al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.
8. É facoltà del Responsabile del trattamento individuare uno o più incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 196/2003.

Art. 6 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, al personale in servizio della Polizia Locale incaricato del materiale trattamento, e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Sindaco.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. Il Sindaco impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 7 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Sindaco, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
2. I preposti andranno nominati tra gli agenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

Art. 8 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti come indicato nei punti precedenti.
2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

Art. 9 – Limite di Utilizzo

1. Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 1 del presente regolamento ed in particolare secondo quanto segue:
 - le registrazioni vengono conservate per sette giorni (a partire dal giorno lavorativo successivo alla registrazione) e quindi vengono eliminate;
 - soltanto nel caso in cui nell'arco dei sette giorni di conservazione delle registrazioni pervengano segnalazioni di furti, atti di vandalismo o comunque di danni per il patrimonio comunale o per il suolo pubblico, le immagini devono essere conservate per essere messe a disposizione dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria;
 - in nessun altro caso le immagini frutto delle registrazioni potranno essere utilizzate.

2. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale o di altri datori di lavoro, pubblici o privati;
3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica;
4. I dati acquisiti non potranno essere collegati con altre banche dati di alcun genere;
5. E', comunque, vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento;

Art.10 - Pubblicità

1. La presenza dell'impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:
 - a. la pubblicazione sul sito internet del Comune di apposita news concernente il funzionamento dell'impianto;
 - b. comunicato stampa e manifesti pubblici;
 - c. l'installazione di cartelli indicativi dell'area sorvegliata;
 - d. l'affissione del presente regolamento in modo stabile all'albo pretorio dell'amministrazione.

Art. 11 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Osini, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area videosorvegliata - Comune di Osini -".
2. Il Comune di Osini, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 12 – Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia

1. Nel caso di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio comunale il responsabile per il trattamento dei dati tramite il sistema di videosorveglianza provvederà a disporre la conservazione delle registrazioni;
2. In tali casi si procederà alla salvataggio delle registrazioni su supporti magnetici per metterle a disposizione degli organi di Polizia e dell’Autorità Giudiziaria;
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l’Autorità Giudiziaria;
4. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

Art. 13 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 9, comma 1;
2. L’utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 14 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall’art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l’intero dall’art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 16 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Osini a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma

di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 17 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V

MODIFICHE

Art. 18 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Art. 19 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.